#### **CONVENZIONE QUADRO**

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

#### TRA

			1117						
L'Agenzia del Lavoro	con sede	in Trento,	Via	Guardini	n.75,	codice	fiscale	003374	160224
rappresentata da		nato/a a_		il_		ch	e intervi	ene ed	agisce
nella sua qualità di									
			$\mathbf{E}$						

#### le ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO:

#### le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI:

### le ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE SOCIALI ed i CONSORZI:

#### **Premesso**

- che l'art. 14 del D.lgs. 276/2003 prevede che i servizi competenti possano stipulare con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative e con i loro consorzi, apposite convenzioni, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone con disabilità e persone svantaggiate presso le cooperative sociali di tipo «B», nei confronti delle quali le imprese si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
- che la presente Convenzione Quadro consente di stipulare convenzioni d'integrazione lavorativa ex art. 14 sia con singoli datori di lavoro che con gruppi d'impresa, aventi come oggetto anche multi-affidamenti, ovvero più e differenti commesse di lavoro;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

#### Art. 2. Sottoscrittori

Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni ex art. 14 finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità (d'ora in poi denominate convenzioni ex art. 14) ai sensi della presente Convenzione Quadro:

- a) le cooperative sociali di tipo B e i consorzi di cooperative sociali che siano iscritti all'albo delle Società cooperative previsto nell'art. 2512 dell'ultimo comma del Codice Civile e al Registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R. 5/2008 e siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- b) i datori di lavoro privati, con sede operativa nella provincia di Trento, che abbiano dato adempimento agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'art. 3 della L.68/99, anche mediante la stipula della convenzione ex art. 14. Costituisce adempimento degli obblighi di assunzione anche l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 5, 11, 12 e 12bis della L. 68/99.

Per datori di lavoro (d'ora in poi denominati "imprese committenti") si intendono singole imprese o gruppi di imprese individuate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

#### Art. 3. Stipula convenzione

L'impresa committente, che intende avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipula con l'Agenzia del Lavoro e la cooperativa sociale una convenzione finalizzata all'integrazione lavorativa di persone con disabilità, in conformità all'allegato modello (allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto.

Nel caso che ad avvalersi di quanto previsto dalla Convenzione Quadro sia un gruppo di imprese, individuato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa capogruppo sottoscriverà la convenzione ex art. 14 (allegato A), in nome e per conto delle imprese committenti e aventi sede operativa nella Provincia di Trento.

Le imprese committenti coinvolte dovranno invece sottoscrivere l'apposito schema di cui all'allegato 1 della convenzione ex art. 14. Tale schema costituisce parte integrante della convenzione ex art. 14 e potrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano modifiche relativamente ai dati ivi contenuti.

#### Art. 4. Durata convenzione e rinnovi

La convenzione ex art. 14 avrà durata non superiore a 5 (cinque) anni, rimarrà in essere fino alla data di scadenza del singolo contratto di affidamento, il quale a sua volta non potrà essere inferiore ad 1 (uno) anno e superiore ai 5 (cinque) anni.

Qualora nel corso del primo quinquennio, i lavoratori transitati nella convenzione sottoscritta tra impresa committente, cooperativa sociale e Agenzia del Lavoro abbiano trovato stabile occupazione nella misura di almeno il 50% dei posti previsti in convenzione, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo quinquennio, il rinnovo della convenzione della durata di ulteriori massimo 5 (cinque) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.

Inoltre, nel caso di lavoratori coinvolti, con situazioni valutate particolarmente complesse e che pertanto necessitano di un ulteriore sostegno nell'inserimento lavorativo, l'Agenzia del Lavoro può autorizzare il rinnovo della convenzione nei termini sopra esposti.

Nei casi suddetti i lavoratori disabili in forza, assunti nell'ambito della prima convenzione, potranno essere conteggiati a copertura della quota di riserva dell'impresa committente. Ulteriori successivi rinnovi saranno valutati dall'Agenzia del Lavoro, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Qualora, diversamente, l'oggetto di lavoro cambi oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l'attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori disabili individuati come previsto dall'articolo 8.

La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dall'Agenzia del Lavoro, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

Durante tutto il periodo di vigenza della convenzione ex art. 14, l'impresa affiderà alla cooperativa sociale commesse di lavoro a fronte delle quali la cooperativa sociale si impegnerà all'assunzione di lavoratori disabili alle condizioni e con gli effetti più oltre descritti.

#### Art. 5. Copertura dei posti

La convenzione ex art. 14 dovrà indicare il numero di posti deducibili in convenzione, entro i limiti previsti al successivo articolo 14.

Nel caso di multiaffidamento nel corso della durata della convenzione il valore di ogni commessa verrà, di volta in volta, previamente sottoposto all'Agenzia del Lavoro per il vaglio di conformità rispetto la formula che segue.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D.lgs. 276/03, tale valore dovrà essere calcolato, per ogni specifica singola commessa, secondo la seguente formula: (VC-CP)/CL=NU

VC = Valore annuo Commessa al netto dell'IVA;

CP = Costo di Produzione annuo (al netto del costo del lavoro dei lavoratori disabili);

CL = Costo annuo del Lavoratore disabile nel caso di singola assunzione; Costo del Lavoro unitario medio annuo dei lavoratori disabili nel caso di assunzioni multiple. CL non potrà essere inferiore al costo di un lavoratore part time pari almeno al 51% dell'orario del tempo pieno.

NU= Numero delle Unità della quota di riserva occupate in convenzione ex art. 14.

Per le convenzioni ex art. 14 di gruppo e/o multi affidamento si rimanda all'art. 6.

Ai fini della valutazione del fattore CL, facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria applicati dalla Cooperativa Sociale, anche nel caso di più assunzioni sarà necessario tener conto delle ore di lavoro effettivamente svolte dal/i lavoratore/i disabile/i.

Il costo annuo del lavoratore disabile dovrà essere calcolato, ai sensi della L. 381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Ai fini della valutazione del fattore CP (Costo Produzione) si farà riferimento a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa.

#### Art. 5 bis. Numero di unità della quota di riserva

Per la copertura di 1 (una) unità deducibile in convenzione è necessario che il lavoratore sia assunto almeno al 51% dell'orario del tempo pieno.

Nel caso in cui sia opportuno e possibile assumere più lavoratori disabili, per un tempo di lavoro inferiore al 51%, l'unità dovrà essere raggiunta sommando le ore di lavoro dei singoli lavoratori fino alla copertura richiesta.

#### Art. 6. Copertura posti per gruppo d'imprese e per contratti multi-affidamento

Il numero di posti a copertura della quota di riserva qualora la convenzione ex art. 14 interessi più imprese committenti oppure più commesse di lavoro, deriva dalla somma del risultato NU senza arrotondamento, di ciascuna formula applicata a ciascuna singola commessa di lavoro.

Le imprese controllate/collegate committenti dovranno computare prioritariamente a loro favore le assunzioni effettuate dalla cooperativa nella misura derivante dal valore della loro specifica commessa, in applicazione della formula descritta all'articolo 5.

#### Art. 7. Multiaffidamento

Nel caso in cui la convenzione ex art. 14 interessi più contratti di affidamento da parte della singola impresa committente oppure di più imprese del gruppo, le parti si impegnano ad inviare all'Agenzia del Lavoro la versione aggiornata dello schema di cui all'allegato 2), qualora intervengano cambiamenti in ordine alla vigenza dei contratti, al rispettivo valore economico e ad eventuali nuovi affidamenti.

Tale documento oltre ad indicare il nuovo elenco delle commesse affidate, con relativi corrispettivi e scadenze, riporterà il numero di coperture aggiornato a seguito delle modificazioni intervenute e la nuova data di scadenza della convezione, che non potrà in ogni caso superare i 5 (cinque) anni, coincidente con l'ultimo contratto in essere.

La convenzione ex art. 14 perderà i propri effetti, qualora le modifiche intervenute sui contratti non garantiscano complessivamente la copertura di almeno un posto.

#### Art. 8. Individuazione lavoratori disabili

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera b) del D.lgs. n. 276/03 e dell'art. 6, co. 1 della L. 68/99, è compito dell'Ufficio Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del Lavoro individuare le persone con disabilità da inserire nelle cooperative sociali.

I requisiti richiesti per l'accesso all'intervento sono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, in qualità di invalido civile e il possesso della relazione conclusiva che non preveda un percorso di collocamento mirato senza interventi di supporto ad eccezione dei casi ritenuti di difficile inserimento da parte dell'Agenzia del Lavoro.

Tenuto conto della compatibilità tra attività svolta dalla cooperativa, profilo del lavoratore, luogo di lavoro e residenza della persona con disabilità, i lavoratori sono individuati in ordine di priorità tra le seguenti tipologie:

- persone con disabilità psichica;
- persone con disabilità fisica e/o sensoriale pari o superiore al 67%;
- persone sorde o non vedenti;
- persone con disabilità ultra cinquantenni;
- persone con disabilità iscritte da più di 24 mesi nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99;
- persone con disabilità ritenute di difficile inserimento su valutazione dell'Agenzia del Lavoro.

#### Art. 9. Assunzione lavoratori disabili

La convenzione ex art. 14 avrà per oggetto effettivi nuovi inserimenti di lavoratori disabili in cooperativa assunti con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato non inferiore ai 12 mesi, corrispondenti alla durata minima dell'affidamento della commessa.

L'assunzione dovrà essere effettuata dalla cooperativa sociale secondo i termini previsti dal successivo art. 12.

Qualora l'impresa committente abbia già stipulato una convenzione di programma ai sensi dell'art. 11 della L. 68/99, ma intenda attivare la convenzione ex art. 14 a copertura del/dei posti pianificati nell'annualità corrente, la richiesta di passaggio da uno strumento all'altro dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell'annualità d'interesse e la/le assunzioni/e dovranno essere realizzate entro la scadenza dell'annualità prefissata nella convenzione di programma.

Nel caso di lavoratori disabili già dipendenti della cooperativa, potranno essere ammessi ampliamenti dell'orario di lavoro settimanale pari almeno al 40% di quello svolto o proroghe dei contratti in essere di almeno 12 mesi, nel rispetto dei limiti fissati in materia dalla normativa vigente e fermo restando che i lavoratori disabili interessati presentino i requisiti di cui all'articolo 8, purché gli stessi non siano destinatari degli Interventi per la valorizzazione di strumenti, anche sperimentali, destinati all'inserimento lavorativo, alla crescita individuale e all'occupabilità di persone svantaggiate, previsti nel Documento degli Interventi di Politica del Lavoro.

In ogni caso le assunzioni o ampliamenti/proroghe dei contratti dovranno essere concretizzati precedentemente l'avvio della commessa di lavoro. Qualora i termini indicati nel presente articolo non fossero rispettati, l'Agenzia del Lavoro non procederà al computo del/dei lavoratore/i disabile/i nella quota di riserva dell'impresa committente.

#### Art. 10. Sostituzione lavoratori disabili

Qualora il rapporto di lavoro con il lavoratore disabile inserito in cooperativa in esecuzione della convenzione ex art. 14 venga a cessare in corso di commessa, le Parti (Agenzia del Lavoro, imprese committenti e cooperative sociali) avranno 60 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione. Trascorso tale termine, l'Agenzia del Lavoro eliminerà il computo di tale assunzione dalla quota d'obbligo dell'impresa committente e, qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà ritenerla decaduta a ogni effetto.

#### Art. 11. Computo lavoratori disabili in quota d'obbligo

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.lgs. 276/2003, per la durata dell'affidamento, l'impresa committente potrà computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale, in esecuzione del/dei contratto/i, nella propria quota d'obbligo determinata ai sensi dell'art. 3 della L. 68/99. Tale

computo potrà essere effettuato a condizione che la restante quota d'obbligo venga assolta attraverso la piena copertura ai sensi degli artt. 3, 5, 11 e 12 della L. 68/99.

#### Art. 12. Contratto di affidamento e tempi di consegna

L'affidamento della/e commessa/e sarà regolata tra le parti con separato/i atto/i scritto/i (denominato «contratto di affidamento»), da firmare prima dell'inserimento del/dei lavoratore/i disabile/i, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- a) durata della commessa e fasi di esecuzione della stessa;
- b) oggetto della commessa e mansioni di esecuzione della stessa;
- c) modalità ed entità delle fatturazioni;
- d) tempi massimi di pagamento;
- e) il numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la cooperativa sociale a fronte dell'affidamento.

Dopo aver stipulato la convenzione ex art. 14 decorre un periodo di 60 giorni entro i quali è necessario:

- -individuare il lavoratore sulla base della proposta dell'Ufficio competente;
- -trasmettere copia autentica dell'atto di affidamento all'Agenzia del Lavoro da parte dell'impresa committente;
- -procedere all'assunzione definitiva da parte della cooperativa, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della commessa.

Qualora, a seguito della stipula della convenzione ex art. 14, nel tempo massimo previsto non si riesca ad assumere il lavoratore disabile, l'Agenzia del Lavoro può prevedere di prorogare, valutata la situazione, il suddetto periodo alla scadenza del quale sarà necessaria la trasmissione della copia autentica dell'atto di affidamento all'Agenzia del Lavoro e conseguente assunzione del lavoratore.

#### Art. 13. Ottemperanza

L'impresa/gruppo committente dovrà concordare con l'ufficio competente, previa stipula della convenzione ex art. 14, le modalità da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva rimasti scoperti; in caso contrario l'impresa/gruppo committente sarà ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione ai sensi della L. 68/99 e di conseguenza non potrà sottoscrivere la convenzione ex art. 14.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione ex art. 14, insorgano nuovi obblighi ai sensi della L. 68/99, l'impresa committente e/o le imprese collegate/controllate coinvolte, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, dovranno rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all'applicazione della L. 68/99, pena il decadimento della presente convenzione o l'esclusione dell'impresa controllata/collegata dalla convenzione.

#### Art. 14. Determinazione numero posti

Per la determinazione del numero massimo di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14, saranno applicati i seguenti limiti:

- non più di 1 quota di riserva se l'impresa committente occupa fino a 50 dipendenti computabili;
- non più del 50% della quota di riserva se l'impresa committente occupa più di 50 dipendenti computabili.

#### Art. 15. Durata Convenzione Quadro

La presente Convenzione Quadro ha durata di 3 (tre) anni e si intende rinnovata di anno in anno, qualora non venga formalmente disdettata da una delle Parti firmatarie con atto scritto e motivato, con almeno tre mesi di preavviso.

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo, qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs.276/03 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti integrativi, così come previsto dal comma 12 dell'art. 86 del citato decreto. Le Parti potranno altresì convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più Parti firmatarie.

#### **Art. 16. Promozione**

Le Parti firmatarie attiveranno iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei Servizi di sostegno alla disabilità e delle persone con disabilità.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Trento,	

#### **CONVENZIONE**

### ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 276/03

finalizzata all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

Premesso che:
a. In dataè stata stipulata una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;
b. con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall'art. 14 del D.lgs. 276/03, nell'ambito degli obblighi occupazionali previsti dall'art. 3 della L. 68/99;
TRA
L'Agenzia del Lavoro, con sede in Trento, Via Guardini n.75, C.F. 00337460224 rappresentata da nato a il che interviene ed agisce nella sua qualità di , in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 35-107/Leg.
E
Il datore di lavoro
rappresentato da in qualità di legale rappresentante
E
La cooperativa sociale
Il Consorzio di cooperative sociali (d'ora in poi denominato "Consorzio") con sede legale in , via , C.F. , iscrizione all'albo delle Società cooperative n. , del , iscrizione al registro provinciale degli enti cooperativi n. , del , rappresentata da , in qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L'impresa committente, per ottemperare alla copertura di numero quote di riserva ai sensi della L 68/99, si impegna ad affidare alla cooperativa sociale le commesse di lavoro individuate con il separato contratto di affidamento in forma scritta nel rispetto

dei criteri definiti nella Convenzione Quadro, indicata in premessa, di cui le parti, con la firma della presente, dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto contratto di affidamento della commessa sarà consegnato in copia autentica all'Agenzia del Lavoro a cura dell'impresa committente.

- 2. La cooperativa sociale si impegna ad effettuare entro e non oltre 60 giorni della stipula della presente convenzione l'assunzione dei lavoratori disabili previsti all'art 1, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti indicati all'art. 8 della Convenzione Quadro. L'assunzione sarà effettuata previa richiesta di riconoscimento all'Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati dell'Agenzia del Lavoro, d'ora in poi denominato "Ufficio competente".
- 3. Contestualmente alla comunicazione di assunzione la cooperativa sociale si impegna a presentare all'Ufficio competente il progetto individualizzato di inserimento predisposto ai fini dell'inserimento del/dei lavoratore/i disabile/i.
- 4. La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al/ai lavoratore/i disabile/i assunto/i ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria applicato dalla cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dal/dai lavoratore/i assunto/i.
- 5. La cooperativa sociale s'impegna ad effettuare le commesse affidate dall'impresa committente secondo le modalità individuate nell'atto di affidamento di cui al punto 1.
- 6. L'impresa committente si impegna a corrispondere alla cooperativa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel separato contratto di affidamento della commessa, di cui al punto 12 della Convenzione Quadro.
- 7. L'impresa committente si impegna a ridefinire, a seguito della stipula della presente convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della L.68/99.
- 8. Qualora l'impresa committente ritenga non soddisfacente l'attività prestata dalla cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel separato atto scritto, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla cooperativa sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento l'impresa committente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta a ogni effetto.
- 9. Qualora l'impresa committente non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la cooperativa sociale contesterà il mancato adempimento e assegnerà all'impresa committente un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento la cooperativa sociale potrà risolvere il contratto con preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

- 10. Qualora entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/dei lavoratore/i disabile/i, l'Ufficio competente potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione all'impresa committente ed alla cooperativa sociale.
- 11. In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, l'impresa committente, ricevutane comunicazione dall'Ufficio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario l'impresa committente sarà ritenuta inadempiente all'obbligo di assunzione.
- 12. L'Ufficio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
- 13. Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data ........................ ed alle vigenti disposizioni di legge.
- 14. Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Tribunale di Trento.

Trento,
L'impresa committente (timbro e firma)
La Cooperativa sociale (timbro e firma)
L'Agenzia del Lavoro (timbro e firma)
Allegati alla Convenzione: - Nel caso di convenzione ex art. 14 stipulata con un Consorzio: elenco delle cooperative sociali di tipo B coinvolte nella realizzazione del progetto.
Altri eventuali allegati:

Allegati da presentare entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione (prima dell'avvio delle attività oggetto della commessa di lavoro):

- Copia autentica del contratto di affidamento della commessa (a cura dell'impresa committente);
- Progetto individualizzato di inserimento (a cura della cooperativa sociale).

### ALLEGATO 1) DELLA CONVENZIONE EX ART. 14

da presentare contestualmente alla richiesta di convenzione

SCHEMA	IMPRESE	COMMITTEN	ITI ADER RENTI ALLA C		
STIPULATA	IN DATA	ADEI		ONVENZIONI	E EX AK1. 14
			_		
Impresa committente	Codice Fiscale	Sede operativa in provincia di Trento	Referente aziendale	Telefoni	Mail/pec
Firma e timbro d	lell'impresa capogi	ruppo/impresa commi	ttente		,
Data					

#### ALLEGATO 2) DELLA CONVENZIONE EX ART. 14

da presentare contestualmente al/ai contratto/i di affidamento

## SCHEMA IMPRESE COMMITTENTI/MULTIAFFIDAMENTO, COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E COMMESSE DI LAVORO

(Riferimento convenzione ex art. 14 stipulata il\_\_\_\_\_)

Impresa committente e CF	Cooperativa sociale e CF	Descrizione commessa	Luogo di esecuzione	Durata del contratto di affidamento (dal-al)	Determin azione del numero coperture (vedi formula)	Totale posti a copertura	Numero assunzioni di lavoratori disabili		
Firma e timbro dell'impresa capogruppo/impresa committente									

# INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, *fax* 0461.494603 *e-mail* direzionegenerale@provincia.tn.it, *pec* segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è la Dirigente *pro tempore* di Agenzia del Lavoro; i dati di contatto sono: indirizzo Via Guardini, 75 tel. 0461-496020 *fax* 0461-496180, *e-mail* <u>direzione@agenzialavoro.tn.it</u>. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex* art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, *fax* 0461.499277, *e-mail* <u>idprivacy@provincia.tn.it</u> (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD *ex* art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati:

☑ sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

## 2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria:

☑ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Cognome, nome, data e luogo di nascita.

#### 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per adempiere agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

#### 4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** *ex* art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Via Guardini, 75 – 38121 Trento.

#### 5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il diritto di accesso.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### 7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### 8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate o per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

#### 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16):
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa (TIMBRO E FIRMA)

Num. prog. 16 di 14

# INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, *fax* 0461.494603 *e-mail* direzionegenerale@provincia.tn.it, *pec* segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è la Dirigente *pro tempore* di Agenzia del Lavoro; i dati di contatto sono: indirizzo Via Guardini, 75 tel. 0461-496020 *fax* 0461-496180, *e-mail* <u>direzione@agenzialavoro.tn.it</u>. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex* art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, *fax* 0461.499277, *e-mail* <u>idprivacy@provincia.tn.it</u> (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD *ex* art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati:

☑ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: Parix-Web Sistema Informativo Registro Imprese della Provincia Autonoma di Trento

☑ sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

### 2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria:

☑ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Cognome, nome, data e luogo di nascita.

#### 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per adempiere agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però,

comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

#### 4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** *ex* art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Via Guardini, 75 – 38121 Trento.

#### 5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il diritto di accesso.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### 7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### 8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate o per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

#### 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa (TIMBRO E FIRMA – IMPRESA COMMITTENTE)

Num. prog. 18 di 14

# INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, *fax* 0461.494603 *e-mail* direzionegenerale@provincia.tn.it, *pec* segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è la Dirigente *pro tempore* di Agenzia del Lavoro; i dati di contatto sono: indirizzo Via Guardini, 75 tel. 0461-496020 *fax* 0461-496180, *e-mail* <u>direzione@agenzialavoro.tn.it</u>. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex* art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, *fax* 0461.499277, *e-mail* <u>idprivacy@provincia.tn.it</u> (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD *ex* art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati:

- ☑ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: Parix-Web Sistema Informativo Registro Imprese della Provincia Autonoma di Trento;
- ✓ sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo);
- ☑ sono stati raccolti presso l'Impresa committente.

# 2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria:

☑ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Cognome, nome, data e luogo di nascita.

#### 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per adempiere agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

#### 4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** *ex* art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Via Guardini, 75 – 38121 Trento.

#### 5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati ai soggetti tenuti ad adottare altri adempimenti connessi o che esercitano il diritto di accesso.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### 7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### 8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate o per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

#### 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa (TIMBRO E FIRMA - COOPERATIVA SOCIALE)

\_\_\_\_\_\_